

TI_GERICHTE 38.2005.46 vom 3. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.46_d20040903

FR: TI_GERICHTE 38.2005.46 du 3 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 38.2005.46 del 3 settembre 2004

Regeste

Un pilota di linea il cui grado di occupazione è stato ridotto al 60% deve essere ritenuto, sulla base delle circostanze concrete, idoneo al collocamento, a differenza di quanto previsto da una direttiva del SECO, che è infatti stata dichiarata dal TFA contraria alla legge. Ricorso accolto.

Erwägungen

E. 28

febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che: " Art . 15 Idoneità al collocamento Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell'AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell'assicurato. L'idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l'assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002 2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. 1a; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15). L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che: "(...) Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempite altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere -

un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desidera oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (...)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3) 2.4. Nella presente fattispecie RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1° dicembre 2003 alla ricerca di un impiego di linea a tempo pieno come pilota di linea, dopo che il suo grado di occupazione presso la compagnia aerea _____ è stato ridotto al 60%. Nei primi mesi di disoccupazione l'assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento ed indennizzato dalla Cassa di disoccupazione applicando le disposizioni sul guadagno intermedio (art. 24 LADI). Dal 1° giugno 2004 l'assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento e gli è stato di conseguenza negato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione. L'amministrazione ha preso la propria decisione, confermata nell'impugnata decisione su opposizione, sulla base di una direttiva del SECO del seguente tenore: " Suite à de nombreuses demandes et par souci d'unité de pratique, nous vous communiquons ce qui suit: Après avoir examiné avec la compagnie d'aviation _____ les divers modèles d'horaire de travail des pilotes engagés à temps partiel, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en raison des exigences spéciales d'horaire et d'engagement professionnel auxquels ils sont soumis, ces pilotes n'ont pas la possibilité de trouver un emploi complémentaire sur le marché du travail ni de participer à des mesures de marché du travail ou des cours. Il en résulte qu'ils sont de manière générale inaptes à être placés et n'ont par conséquent pas droit à l'indemnité de chômage. La présente directive prend effet rétroactivement le 1^{er} juin 2004 et s'applique également à tous les cas où des prestations ont été accordées. " (Doc. 1) 2.5. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tenere conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con le norme legali in esame (cfr. DTF 130 V 232 consid. 2.1; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 123 V 72 consid. 4°; DTF 122 V 253 consid. 3d; DTF 122 V 363 consid. 3c; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In DTF 127 V 57 il Tribunale federale delle assicurazioni ha, tra l'altro, così nuovamente esposto in modo estremamente chiaro il valore e la portata delle direttive, anche per l'amministrazione: "(...) 3.- a) La Circulaire MMT a été édictée en vertu de l'art. 110 LACI qui autorise le seco, en tant qu'autorité de surveillance chargée d'assurer l'application uniforme du droit, à donner des instructions aux organes d'exécution. Destinée à servir de guide aux caisses de chômage dans la manière dont elles vont mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail, cette circulaire fait partie des ordonnances administratives dites interprétatives. Bien que de telles ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En substance, elles ne peuvent sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 125 V 379 consid. I c et les références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, 2e édition, Berne 1994, p. 266 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1991, n. 365 ss; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 90; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). (...)" (cfr. DTF 127 V 57, consid. 3a, pag. 61) 2.6. In una sentenza del 22 febbraio 2005 nella causa X, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha dichiarato contraria alla legge la direttiva del SECO del 4 giugno 2004 (cfr. consid. 2.4) ed ha in particolare rilevato: "(...) Es steht im vorliegenden Fall fest und ist unbestritten, dass das Arbeitspensum des Beschwerdeführers per 1. Dezember 2003 auf 60 % reduziert wurde. Per 1. Dezember 2003 suchte der Beschwerdeführer nicht nur Teilzeitbeschäftigungen im Umfang von 40 %, sondern auch Vollzeitstellen (in Vernehmlassungsbeilage 2). Gleichzeitig ging er weiterhin seiner Erwerbstätigkeit als Pilot bei der Swiss im auf 60 % reduzierten Teilzeitpensum nach. Diese Tätigkeit wurde in den Kontrollperioden Dezember 2003 bis Mai 2004 als Zwischenverdienst ausgewiesen und angerechnet. Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum weiterhin als Pilot bei der Swiss teilzeitlich tätig war, kann nicht ohne weiteres auf dessen Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden, da das Vorliegen eines Zwischenverdienstes zu prüfen ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 202 Erw. 3), was vorliegend, wie erwähnt, bejaht wurde. Per 1. Dezember 2004 meldete sich der Beschwerdeführer offenbar von der Arbeitslosenversicherung ab, da er ab diesem Zeitpunkt eine (unbefristete) Vollzeitbeschäftigung als Pilot bei einer andern Fluggesellschaft antreten konnte. Damit hat er aber den Beweis erbracht, dass er bereit ist, eine Vollzeitbeschäftigung

anzunehmen, weshalb seine Vermittlungsfähigkeit im fraglichen Zeitraum nicht aberkannt werden darf. Gemäss telefonischer Auskunft des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Baden vom 19. Januar 2005 war der Vermittlungsgrad des Beschwerdeführers 100 %, da er angab, auch eine Vollzeitbeschäftigung zu suchen. Dementsprechend wurde auch sein versicherter Verdienst von der Kasse berechnet. Demgemäss dürfte der Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum ab 1. Juni 2004 bis 30. November 2004 - unter Vorbehalt der Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen - einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung im Umfang einer Vollzeitbeschäftigung haben. Die Weisung des seco vom 4. Juni 2004 über die Vermittlungsunfähigkeit der Piloten in Teilzeitarbeitsstellen ist demzufolge mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar, weshalb auf diese nicht abzustellen ist. (...)" (Doc. 23) Questa decisione è stata confermata dal TFA. Nella sua sentenza del 30 agosto 2005 nella causa M., C 129/05 la Prima Camera del TFA ha dichiarato la direttiva del SECO contraria alla legge sulla base alle seguenti considerazioni: "(...) 4.1 Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 130 V 172 Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b, 427 Erw. 5a). (...) 4.3 Obwohl der Begriff der Vermittlungsfähigkeit somit graduelle Abstufungen ausschliesst, bedeutet dies nicht, dass die Vermittlungsfähigkeit für alle Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe pauschal verneint (oder auch bejaht) werden kann. Sie ist vielmehr gestützt auf die konkreten individuellen Verhältnisse der jeweils am Recht stehenden Person zu prüfen. Dabei sind die Teilelemente der Vermittlungsfähigkeit (Bereitschaft, in der Lage sein, Berechtigung; vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) auf Grund der persönlichen Umstände dieser Person abzuklären und zu bestimmen. Daher ist es nicht zulässig, die Vermittlungsfähigkeit einer ganzen Berufsgruppe von vornherein zu verneinen. 4.4 Der vorliegende Fall macht dies deutlich. Einerseits trifft nicht zu, dass alle bei der Swiss nur noch in Teilzeit angestellten Piloten für den Rest der ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht vermittlungsfähig wären. Trotz der unregelmässigen Einsatzpläne und der Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten auf Abruf bereit zu halten, sind sie verfügbar geblieben. Dies hat der Versicherte durch die Vorlage mehrerer Teilzeitarbeitsverträge von Kollegen bei Drittfirmen vor dem kantonalen Gericht nachgewiesen. So erwähnt der Arbeitsvertrag des Piloten G. _____ mit der Firma S. _____ AG ausdrücklich, dass auf die Tätigkeit bei der Swiss Rücksicht genommen werde. L. _____ hat als Aushilfswagenführer mit Einsätzen nach Bedarf bei den Verkehrsbetrieben X. _____ eine zusätzliche Stelle erhalten, Pilot N. _____ eine Stelle mit einem Pensum von 50 % bei der Finanzkontrolle Y. _____. P. _____ bestätigte dem Versicherten in einer E-Mail, einen Teilzeitarbeitsvertrag bei der Firma A. _____ erhalten zu haben. Es ist in der Tat ohne weiteres denkbar, dass die betroffenen Piloten eine Teilzeitarbeit finden, bei welcher auf ihre spezielle Situation Rücksicht genommen wird. Bei vielen Tätigkeiten ist es von untergeordneter Bedeutung, innerhalb welcher Woche oder an welchen Tagen eines Monats sie erledigt werden. Dies gilt etwa für Aufgaben in den Bereichen Buchführung, Rechnungswesen oder bei wissenschaftlichen

Arbeiten. An solchen Arbeitsplätzen können Arbeitnehmer ihre Einsatzzeiten im Rahmen der verabredeten Gesamtarbeitszeit mehr oder weniger frei einteilen. 4.5 Im Weiteren ist zu beachten, dass der Versicherte laut seinem Antrag auf Arbeitslosenentschädigung eine Vollzeitstelle gesucht hat. Die Behauptung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, ein Pilot werde ohnehin keine Tätigkeit ausserhalb seines angestammten Berufs annehmen, ist in dieser pauschalen Form nicht zutreffend. Es steht fest, dass zahlreiche Pilotenstellen abgebaut wurden und noch abgebaut werden und die Betroffenen sich auch anderweitig nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Zudem bestehen im konkreten Fall keine Anzeichen dafür, dass der Versicherte nicht bereit gewesen wäre, eine Stelle in einem andern Tätigkeitsbereich anzunehmen. 4.6 Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die bei der Swiss nur noch teilzeitlich angestellten Piloten für eine weitere Teilzeitstelle oder eine anderweitige Vollzeitarbeit vermittlungsfähig sein können. Die erwähnte Weisung des seco ist deshalb gesetzwidrig. Damit ist der kantonale Entscheid im Ergebnis zutreffend." 2.7. Alla luce della sentenza federale riprodotta al consid. precedente questo Tribunale non può che annullare la decisione su opposizione impugnata che ha negato l'idoneità al collocamento dell'assicurato dal 1° giugno 2004. Tale decisione è stata infatti presa esclusivamente sulla base della direttiva del SECO ora dichiarata dal TFA contraria alla legge. RI 1 è dunque idoneo al collocamento (ed ha di conseguenza diritto alle indennità di disoccupazione se le altre condizioni sono adempiute) anche dopo il 31 maggio 2004. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha ritrovato un impiego a tempo pieno dal 1° marzo 2005 (cfr. Doc. 20 e 21) e che egli ha dimostrato di avere cercato lavoro anche dopo il 1° giugno 2004 (cfr. Doc. 22). 2.8. Visto l'esito della precedente vertenza risulta superflua l'assunzione delle prove chieste dalle parti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.